

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII} N. 2

RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 1976

Risoluzione

sulla preminenza del diritto comunitario
e la salvaguardia dei diritti fondamentali

Annunziata il 15 luglio 1976

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea e in particolare gli articoli 5, 164, 169, 173 e 189;

vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 4 novembre 1950 e il suo protocollo addizionale del 20 marzo 1952, ratificati da tutti gli Stati membri della Comunità europea;

vista la sentenza pronunciata il 29 maggio 1974 dalla Corte costituzionale federale della Repubblica federale di Germania (1);

ricordando le sue risoluzioni del 22 ottobre 1965 (2), 10 maggio 1967 (3) e 4 aprile 1973 (4);

considerando che i principi sui quali si basano i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento costituzionale degli Stati membri rappresentano la base filosofica, politica e giuridica comune agli Stati membri delle Comunità europee;

considerando che detti principi devono essere salvaguardati — nell'ordinamento comunitario — da qualsiasi violazione derivante dall'attività normativa delle istituzioni delle Comunità europee;

1. — riafferma solennemente che nelle materie disciplinate dai trattati:

a) il rispetto della preminenza del diritto comunitario sul diritto interno degli Stati membri è una condizione per l'applicazione uniforme del diritto comunitario e costituisce quindi una garanzia dell'uguaglianza dei cittadini degli Stati membri della Comunità di fronte alla legge comunitaria;

b) la Corte di giustizia delle Comunità europee è — ai sensi del trattato — l'unica istanza che esercita il controllo di

(1) « *Europarecht* » (10) pagg. 150 e segg.

(2) *Gazzetta ufficiale* n. 187 del 9 novembre 1965, pag. 2923.

(3) *Gazzetta ufficiale* n. 103 del 2 giugno 1967, pag. 2054.

(4) *Gazzetta ufficiale* n. C 26 del 30 aprile 1973, pagg. 7 e 8.

legittimità sugli atti del Consiglio e della Commissione;

2. — constata che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto, di cui essa garantisce l'osservanza ispirandosi non solo alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma anche agli strumenti internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo, ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, in particolare alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

3. — sottolinea quanto la Corte di giustizia ha recentemente affermato nella sua sentenza del 14 maggio 1974 (5), ossia che non può ammettere provvedimenti incompatibili con i diritti fondamentali riconosciuti e garantiti dalle costituzioni degli Stati membri;

4. — rammenta che, ai sensi dell'articolo 189 del trattato che istituisce la CEE, il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

(5) Causa 4-73 - Nold/Commissione - Raccolta della giurisprudenza della Corte 1974-4, pag. 508.

5. — constata pertanto che, riconoscendo alla giurisdizione nazionale il diritto di accertarsi della conformità di un regolamento comunitario regolarmente adottato al diritto costituzionale nazionale in materia di salvaguardia dei diritti fondamentali sanciti nella legge fondamentale di tale Stato e di erigersi quindi a giudice dell'applicabilità di un regolamento comunitario, la sentenza della Corte costituzionale federale della Repubblica federale di Germania contravviene al principio dell'autonomia dell'ordinamento giuridico comunitario e costituisce una violazione dei trattati;

6. — invita la Commissione a seguire attentamente l'evoluzione della situazione posta in essere da questa sentenza e ad adoperarsi perché sia pienamente rispettato il principio dell'applicazione uniforme del diritto comunitario conformemente all'articolo 189, secondo comma, del trattato CEE;

7. — incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione delle Comunità europee nonché, per informazione, ai governi e ai parlamentari degli Stati membri.

H. R. NORD

Segretario Generale

Georges SPENALE

Presidente